

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000674 21.05.2018
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

RICORSO IN APPELLO EX ART 433 E SEGG) C.P.C AVANTI ALLA CORTE
DI APPELLO DI MILANO- SEZ. LAVORO - PROMOSSO DA G.G. CONTRO
L'ASST VALLE OLONA- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Atteso che in data 21.03.2016 veniva notificato a questa Azienda (prot. n. 8126 del 21.03.2016) decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, con atto di precetto del 11.03.2016 su ricorso promosso dal Sig. G.G., con il quale veniva intimato e precettato a questa Azienda di liquidare allo stesso la somma di Euro 5.155,00 (capitale), Euro 656,60 (compensi liquidati in decreto) oltre interessi e rivalutazione monetaria e maturandi e spese successive occorrendo;

Richiamata la deliberazione n. 415 del 28.04.2016 con la quale l'Azienda disponeva di proporre opposizione al decreto ingiuntivo telematico e di conferire l'incarico per la difesa legale all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 54;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamata la nota del 19.07.2016, prot. 21276/16, con la quale l'Avv. Piana comunicava all'Azienda che con ordinanza del 15.07.2016, Il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

Richiamata altresì la nota del 21.04.2017, dell'Avv. Piana di trasmissione della sentenza n. 168/2017 del 14.04.2017 – Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Lavoro – RG. 601/2016 - con la quale il Giudice respingeva la domanda del ricorrente Sig. G.G., ritenendo che, sulla base dell'art. 34 CCNL del 07.04.1999 comma II, le ore di straordinario "devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile" e non risultava che al lavoratore fosse mai stata rilasciata alcuna autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario nella misura oggetto della pretesa dedotta in ricorso;

Vista la nota del 28.11.2017, con la quale l'Avv. Piana trasmette all'Azienda l'atto di appello ex art. 433 e segg. cpc, promosso dal Sig. G.G. – Corte di Appello di Milano – Sez. Lavoro – RG. N. 1233/2017 avverso la sentenza n. 168/2017;

Ritenuto che sussistono valide ragioni per resistere in giudizio avverso il ricorso in appello proposto dal Sig. G.G.;

Atteso altresì, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 437/2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 54, che risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. Piana con nota prot. n.14139/18 del 21.03.2018, redatto in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, in relazione al valore della controversia, relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio di che trattasi, pari ad un importo di € 2.414,00 oltre spese generali, IVA e cpa;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Affari Legali e delle Assicurazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 26.4.2018, registrata al progressivo n. 613 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111

Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111

Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio e di nominare l'Avv. Paolo Piana con studio in Milano, quale patrocinatore dell'ente nella predetta causa;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto della sentenza n. 168/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale il giudice ha rigettato la domanda del ricorrente Sig. G.G. a spese compensate nonché del ricorso in appello avanti la Corte d'Appello di Milano, R.G. n. 1233/2017, promosso da G.G. contro la ASST Valle Olona;

2° - di costituirsi in giudizio nel ricorso in appello, conferendo incarico all'Avv. Paolo Piana del foro di Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Paolo Piana, in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 437/2017;

4° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento pari a presunti € 3.600,00 (comprensivo di spese generali, IVA e cpa) sul bilancio anno 2018 al conto 705140022 "Patrocini legali" (sottobudget 2018001958/AGL);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Paolo Piana, nato a Milano il 4 aprile 1979 (codice fiscale PNI PLA 79D04 F205P) di seguito "l'Avvocato", con studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 54

premesso che

è stato promosso nei confronti della Asst Valle Olona ricorso in appello ex art. 433 e segg. c.p.c. avanti alla Corte di Appello di Milano da parte di G.G., rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cosentino del Foro di Varese, avverso la sentenza di primo grado n. 168/2017 del Giudice del Lavoro di Busto Arsizio;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente



dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, li

L'Avvocato:

Avv. Paolo Piana

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Brazzoli

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato:

Avv. Paolo Piana

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Brazzoli

COPIA IN PUBBLICAZIONE

avvocato **PAOLO PIANA**
Corso di Porta Romana, n. 54
20122 MILANO
C.F. PNIPLA79D04F205P
P.IVA 06562370962

Spett.le **ASST**
della Valle Olona
Via A. Da Brescia, 1
21052 Busto Arsizio

preventivo 20/3/2018

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona \ Sig. G.
(Corte d'Appello di Milano, Sez. Lavoro, RG. n. 1233\2017)

Fasi del giudizio	anticipazioni esenti	spese	compenso
Fase di studio della controversia			540,00
Fase introduttiva del giudizio			438,00
Fase istruttoria			526,00
Fase decisionale			910,00
<i>Spese generali art. 2 D.M. 55/2014 (15% compenso generale)</i>			
			362,10
Imponibile			2.776,10
riporto spese			
totale imponibile			2.776,10
C.P.A. (4%)			111,04
totale			2.887,14
I.V.A. al (22%)			635,17
anticipazioni esenti (C.U.)			0,00
Totale			3.522,31
dedotta R.A. 20% su imponibile			-555,22
TOTALE dovuto			€ 2.967,09

I valori sono stati calcolati secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014, applicando il relativo scaglione di valore (da € 5.200 a €26.000), con la massima riduzione consentita (50% in tutte le fasi, 70% fase istruttoria).

- 674 21 MAG 2018

Allegato alla deliberazione n. _____ del _____